

Gentile Presidente

Per rispondere ai vostri dubbi occorre richiamare:

Le istruzioni del 12.1.2021 dell'Ufficio EEI che dispongono espressamente:

Che i CTU ed il Custode non accedano agli immobili fino alla data del 30.06.2021 prorogando sin d'ora fino alla data del 30.9.2021 il termine per il deposito della perizia di stima, con correlativo differimento della data di udienza ex art.569 c.p.c.

= ci si riferisce ai casi di cui all'art.54 ter ossia alle ipotesi di abitazione del debitore e della sua famiglia; in tali casi, la proroga è generalizzata al 30.9.2021 salvi gli ulteriori decreti di differimento di udienza che saranno via via emanati in relazione ai singoli fascicoli, considerato che diversamente il CTU dovrebbe operare durante i mesi estivi con le difficoltà connesse all'interlocuzione con gli Uffici pubblici.

L'integrazione a dette istruzioni per le ipotesi di c.d. plurilotto emanate in pari data secondo cui:

ove i lotti siano costituiti da immobili situati in località diverse o che comunque non presentino connessione funzionale e/o economica con il lotto costituente abitazione principale del debitore, il delegato chiederà autorizzazione alla vendita separata dei singoli lotti per le valutazioni relative all'applicabilità del disposto di cui all'art 54 ter D.L. 18/20. Nelle medesime ipotesi il custode sottoporrà istanza di autorizzazione al GE ai fini di consentire l'eventuale accesso agli immobili da parte del ctu.

= *ove vi siano più lotti, il CTU potrà procedere con gli accessi agli immobili diversi dall'abitazione principale del debitore e sua famiglia sempre con l'osservanza di tutte le cautele imposte dalla normativa sanitaria vigente.*

Dunque:

- 1) La sospensione ex art.54 ter è da intendersi riferita alle attività peritali in senso stretto (accesso per stima del compendio) e non anche a quelle afferenti ai Pubblici Uffici, ad es. per indagini ipocatastali;*
- 2) Le operazioni peritali in videoconferenza non sono ammesse né previste né il loro utilizzo è stato mai portato a conoscenza di questo Ufficio, essendo necessario per il CTU prendere cognizione diretta dello stato dei luoghi;*

Vi è da evidenziare che ulteriori proroghe saranno concesse, medio tempore, senza necessità di istanza, in quanto la riorganizzazione del ruolo di udienza in atto e, specialmente, la ricalendarizzazione delle udienze ex art.569 c.p.c., terrà conto della normativa emergenziale.

*In ottica collaborativa, si pregano i CTU di depositare istanze solo qualora entro il **30.9.2021** (data di proroga già autorizzata per il deposito delle perizie) detto termine non sia stato ulteriormente prorogato d'ufficio.*